

Alla cortese attenzione
Dei Dirigenti Scolastici
Degli Istituti delle province di Firenze e Prato

Oggetto: Chiarimenti sull'obbligo di presenza a scuola dei docenti di Primaria e Secondaria di I e II grado nei giorni dal 10 al 30 giugno e all'osservanza del proprio orario di servizio oltre il termine delle lezioni per il personale non impegnato in scrutini e/o esami.

Gentili Dirigenti,

la scrivente O.S. al solo fine di fornire un supporto chiarificatore in merito a quanto in oggetto, con la presente desidera ricordare che, ai sensi del CCNL comparto Scuola 19-21 attualmente in vigore, **non è riscontrabile alcun obbligo in merito al proseguo dell'orario di servizio riconducibile alle ore di didattica settimanali**. Nei giorni di sospensione delle lezioni i docenti in servizio non impegnati in attività dovute quali scrutini e/o esami, sono tenuti alle **sole attività afferenti alle attività funzionali** come definite dall'art. 44 del contratto in vigore e deliberate dal Collegio docenti nel piano delle attività annuali.

È utile ricordare anche che al termine delle lezioni, **cessa anche l'efficacia dell'art. 43 comma 5** nel quale è definito l'orario di servizio del docente secondo il calendario scolastico delle lezioni, pertanto è quindi da considerarsi illegittima qualsiasi tipologia di richiesta ai docenti che chieda loro il rispetto dell'obbligo di servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche anche dopo il termine delle lezioni delle classi.

Restano valide invece le disposizioni previste dal piano delle attività annuali approvato con delibera dal Collegio docenti ad inizio anno scolastico, sempre nel rispetto delle ore previste dal contratto nazionale in merito alle ore per le attività funzionali (40+40 annuali).

Ogni eventuale aggiornamento del Piano delle attività approvato dal Collegio deve comunque essere approvato con nuova delibera del Collegio docenti.

A ulteriore supporto di quanto riportato, si ricordano anche due interventi normativi e giudiziali che si sono espressi in tal senso: la **Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30**

CONTATTI:

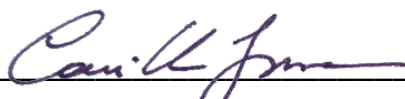
www.cislscuolafirenzeprato.com
mail: cislscuolafirenzeprato@gmail.com

giugno 1980 e la Sentenza del Consiglio di Stato n. 173/1987. L'unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami per i quali la norma di riferimento è riscontrabile nell'art. 13 comma 4 dell'OM. n. 55/2024: *"Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte"*, tale definizione **non** è da ritenersi **sinonimo della presenza o della firma** per tutti i giorni che vanno dal termine delle lezioni al 30/6.

Confidiamo nella corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e restiamo disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Firenze, 09/06/2025



Camilla Insom
Segretaria Generale
CISL SCUOLA Firenze - Prato